

*La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra [politica linguistica e di traduzione \[Link\]](#).*

## **Rifiuto da parte della Commissione europea di concedere l'accesso del pubblico a un documento riguardante un progetto di ricerca per l'esplorazione mineraria nell'ambito di Orizzonte 2020**

Caso aperto

**Caso 1132/2022/OAM - Aperto(a) il 16/06/2022 - Decisione del 17/04/2023 - Istituzione coinvolta** Commissione europea ( Nessuna ulteriore indagine giustificata ) |

**Caso 1374/2022/OAM - Aperto(a) il 22/07/2022 - Decisione del 17/04/2023 - Istituzione coinvolta** Commissione europea ( Nessuna ulteriore indagine giustificata ) |

Segretariato generale

Capo unità — C2

Etica, buona amministrazione e relazioni con il Mediatore europeo

Commissione europea

Egregio signor Y,

Il Mediatore ha ricevuto una denuncia, a nome del sig. X, contro la Commissione europea in merito a una richiesta di accesso del pubblico ai documenti.

Il denunciante ha chiesto alla Commissione l'accesso a vari documenti relativi a un progetto Orizzonte 2020, in particolare le nuove tecnologie di esplorazione (NEXT).



Nella sua decisione di conferma, la Commissione ha individuato cinque documenti che rientrano nell'ambito di applicazione della richiesta.

La Commissione ha deciso di concedere un accesso parziale a quattro documenti, fatti salvi gli espedienti per la protezione dei dati personali e degli interessi commerciali. [1] La Commissione ha informato il denunciante che doveva notificare all'autore terzo la sua intenzione di divulgare parzialmente i documenti e attendere un periodo di dieci giorni lavorativi. [2] La Commissione ha dichiarato che avrebbe inviato i documenti al denunciante dopo tale periodo, a meno che il terzo non informi la Commissione che si oppone alla divulgazione parziale utilizzando i mezzi di ricorso a sua disposizione.

La Commissione ha rifiutato di divulgare il documento rimanente, *documento 2.1 — documentazione San Finx*, nella sua interezza, invocando la tutela degli interessi commerciali del terzo.

Abbiamo deciso di avviare un'indagine sulla decisione della Commissione di rifiutare l'accesso al *documento 2.1* ai sensi del regolamento 1049/2001. Si noti che la presente indagine non riguarda i documenti ai quali la Commissione ha deciso di concedere un accesso parziale. Tuttavia, se il denunciante non è soddisfatto della portata della divulgazione di questi documenti, può presentarci un nuovo reclamo.

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 stabilisce che le domande di accesso dovrebbero essere trattate tempestivamente. È in linea con questo principio che il Mediatore cerca anche di trattare casi come questo il più rapidamente possibile.

Come primo passo, si ritiene necessario riesaminare il documento controverso al quale la Commissione ha negato l'accesso nella sua interezza, insieme a qualsiasi documentazione relativa alla consultazione del terzo (condotta in linea con l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento 1049/2001). Le saremmo grati se la Commissione potesse fornirci copie dei documenti, preferibilmente in formato elettronico tramite posta elettronica criptata [3] , entro il 23 giugno 2022.

Il documento oggetto della richiesta di accesso al pubblico sarà trattato in modo confidenziale, insieme a qualsiasi altro materiale che la Commissione scelga di condividere con noi che contraddistinguono la riservatezza. I documenti di questo tipo saranno trattati e conservati in linea con questo status riservato e saranno cancellati dai fascicoli del Mediatore poco dopo la conclusione dell'indagine.

La posizione della Commissione è stata illustrata nella sua risposta di conferma. Tuttavia, qualora la Commissione volesse fornire ulteriori pareri, di cui il Mediatore europeo terrà conto nel corso della presente indagine, le saremmo grati se potessero essere forniti entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della presente lettera, ossia entro il 14 luglio 2022.

L'ufficiale incaricato delle indagini è Oana Marin.



Con sincerità,

Rosita Hickey, direttrice delle indagini

Strasburgo, 16.6.2022

[1] Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R1049&from=EN> [Link].

[2] A norma dell'articolo 5, paragrafi 5 e 6, della decisione della Commissione relativa all'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32001D0937> [Link].

[3] Le e-mail crittografate possono essere inviate alla nostra casella di posta dedicata.